

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI DOLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Dott.ssa Maria Ignazia Masala ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxx/2020 R.G. di questo ufficio e promossa da:

DEBITRICE

contro

ISTITUTO DI CREDITO

- attrice -

- convenuta -

In Punto: rimborso somma a seguito di estinzione anticipata di finanziamento.

CONCLUSIONI:

Per l'attrice

1. Respinta ogni contraria eccezione, accertarsi e dichiararsi il diritto della sig.ra **DEBITRICE** ad ottenere la retrocessione della parte non maturata delle commissioni bancarie, finanziarie, accessorie ed assicurative da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale *ratione temporis* in relazione al contratto di finanziamento n. xxxxxx e per l'effetto condannarsi l'**ISTITUTO DI CREDITO** alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 997,44, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
2. In ogni caso, condannarsi l'**ISTITUTO DI CREDITO** al pagamento delle spese, competenze ed onora di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Per la convenuta

In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito;

In via principale: respingere, tutte le domande formulate all'attrice in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atto, assolvendo **ISTITUTO DI CREDITO** da ogni avversa pretesa;

In via subordinata: limitare la condanna secondo quanto risultante dall'applicazione del criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi);

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva innanzi l'intestato Ufficio del Giudice di Pace l'**ISTITUTO DI CREDITO**, per ivi sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 997,44, versata per le commissioni corrisposte in relazione al contratto di finanziamento n. xxxxxx, contro cessione di un quinto dello stipendio, e ritenuta non dovuta in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto.

L'**ISTITUTO DI CREDITO**, si costituiva in giudizio e sollevava, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, nel merito, chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione.

All'udienza del 21 10 2020 le parti si riportavano al contenuto dei rispettivi atti e contestavano quelli avversi; il giudice, in riferimento all'eccezione preliminare di incompetenza per valore fissava per discussione l'udienza del 7.04.2021.

In tale data, ritenuta la causa di natura documentale, si riservava di decidere sull'eccezione preliminare unitamente al merito e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.11 2021, con concessione di termini per note conclusive fino a tale data, in cui la causa veniva assegnata a sentenza.

Sentenza, Giudice di Pace di Dolo, Giudice Maria Ignazia Masala, del 06.04.2022 n. 33

La causa ha ad oggetto il rimborso della somma di euro 997,44, per estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. xxxxxx ex art. 125 sexies TUB, asseritamente trattenuta in modo indebito dall'istituto di credito.

Il contratto di finanziamento di cui si tratta è stato stipulato in data 25.02.2015, dalla sig.ra **DEBITRICE** con la società **OMISSIS. S.p.A.** (ora **ISTITUTO DI CREDITO**), contro cessione di un quinto dello stipendio, per un importo di euro 17.400,00, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di euro 145,00 ciascuna (doc.1).

Il suddetto contratto prevedeva i seguenti costi: commissioni di attivazione euro 768,96, commissioni di gestione euro 2.746,29 (incluse spese originate da copertura assicurativa obbligatoria ex art. 54 DPR 180/1950, credito euro 2.061,37, vita euro 172,28) spese di istruttoria e notifica euro 480,00, imposta ai sensi di legge euro 16,00, commissioni rete esterna euro 417,60 (doc. 1 fasc. parte attrice).

Il contratto individuava, inoltre, i criteri e le modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata, operando una distinzione

tra costi rimborsabili e non rimborsabili. Tra i primi sono annoverati gli interessi e le commissioni di gestione, tra i secondi le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e notifica e le commissioni rete esterna (cfr. doc. 1).

Risulta dalla documentazione dimessa che nel mese di aprile 2019 l'odierna attrice chiedeva l'estinzione anticipata del contratto e, a seguito del

versamento della somma indicata dall'Istituto di credito nel conteggio estintivo, pari ad euro 7.521,84, si concludeva tra le parti il rapporto contrattuale (doc. 23).

Risulta, inoltre, che parte attrice, ritenendo non soddisfacente l'importo di euro 1.613,50 effettuato da **ISTITUTO DI CREDITO** a titolo di rimborso delle commissioni (doc. 4), chiedeva alla stessa la restituzione della quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto che quantificava, secondo il criterio *pro rata temporis*, nella somma complessiva di euro 997,44, al netto di quanto già percepito, secondo quanto di seguito riportato: - commissioni bancarie euro 454,97 (768,96/120x71),

- commissioni finanziarie euro 303,31 (euro 512,64/120x71),

- commissioni accessorie euro 247,08 (euro 417,60/120x71),

- polizza vita euro 101,93 (euro 172,28/120x71),

- polizza impiego 1.219,64 (euro 2.061,37/120x71),

- spese fisse euro 284,00 (euro 480,00/120x71).

La società **ISTITUTO DI CREDITO**, ritenendo non dovuto l'importo richiesto, non provvedeva al pagamento nonostante i solleciti (doc. 8). La suddetta società, costituendosi in giudizio ribadiva la correttezza del proprio operato ritenendo non dovute all'attrice le somme dalla stessa richieste in quanto costi riferibili ad attività prodromiche alla concessione del prestito, costi c.d. *up front*, ossia maturati prima ancora dell'erogazione del credito.

Il Giudice di Pace, letti gli atti ed esaminati i documenti depositati dalle parti, preliminarmente rigetta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta.

La domanda formulata dall'attrice ha ad oggetto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 997,44, che presuppone l'accertamento del diritto ad ottenere il rimborso dei costi delle commissioni non ancora maturati per effetto dell'estinzione anticipata del contratto.

L'accertamento dei fatti e del diritto posto dall'attrice a fondamento della domanda, che contempla la richiesta di invalidità di clausole previste dal contratto di finanziamento, il cui valore ammonta ad euro 9.116,91, ha però natura meramente incidentale, rappresenta, infatti, il presupposto logico giuridico per ottenere il rimborso delle somme, ma è il *petitum* che determina il valore della controversia che, considerata la somma richiesta dall'attrice, risulta di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'ad. 7 del c.p.c..

Nel merito la domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.

L'attrice pone a fondamento della domanda la normativa contenuta nell'ad. 125-sexies TUB che, nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, riconosce il diritto ad ottenere una riduzione dei costi applicati al contratto di finanziamento e il rimborso quelle quote parti di costi e commissioni del prestito soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. costi *recurring*) e non ancora maturati.

Sentenza, Giudice di Pace di Dolo, Giudice Maria Ignazia Masala, del 06.04.2022 n. 33

Dall'analisi del contratto sottoscritto dalla sig.ra **DEBITRICE** risultano distintamente indicate tutte le voci di costo delle commissioni e la ripartizione degli stessi in ripetibili per la residua durata (oneri recurring) e irripetibili (oneri up front).

Le lettere C, E ed F enunciano chiaramente come non rimborsabili le "commissioni di attivazione" le "spese di istruttoria e notifica" e le "commissioni di rete esterna"; le lettere B e D prevedono, invece, la rimborsabilità degli "interessi" e delle "commissioni di gestione" (comprensiva di costi e polizze), riconducibili tout court alla categoria delle spese recurring.

È pacifico e non contestato oltre che documentalmente provato che la convenuta, in ragione del numero di rate corrispondente alla durata residua del finanziamento, ha rimborsato all'attrice le commissioni di gestione di cui alla lett. D e gli interessi.

Da ciò consegue che i costi inerenti le commissioni di cui l'attrice chiede il rimborso sono riferibili alle lettere C ed F e concernono attività poste in essere al fine della costituzione del rapporto le quali prescindono del tutto dalla durata dello stesso.

Le commissioni di attivazione e di rete esterna riguardano, infatti, attività preliminari riferibili alla fase delle trattative e alla conclusione del contratto e sono comprensive della provvigione dell'agente, per l'attività finalizzata alla stipula.

Dalla lettura del contratto non si ravvisa nello stesso alcuna clausola vessatoria atteso che non è escluso tout court la restituzione delle commissioni e dei costi addebitati in conseguenza dell'estinzione anticipata, essendo chiaramente specificato i costi non rimborsabili in quanto riferibili alle attività espletate.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che i costi inerenti le attività riconducibili alle lett. C e F non incidono sull'estinzione del rapporto e, quindi, non devono essere remunerati.

Quanto al richiamo da parte dell'attrice alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, che ha affermato che in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti per iniziativa del cliente, a costui spetterebbe il rimborso di una quota del costo totale del credito, in misura proporzionale rispetto alla durata del credito non goduto, senza distinzione tra costi *up front* e *recurring*, si rileva come la stessa non abbia efficacia vincolante e diretta sull'ordinamento nazionale.

A tal riguardo si riporta quanto statuito dalle pronunce della giurisprudenza di merito che hanno ribadito come l'art. 16, comma 1 della Direttiva Europea 2008/48 citata "*non può avere efficacia diretta nei rapporti tra privati, "c. d. efficacia orizzontale", nel nostro ordinamento, essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e soggetti privati "c.d. efficacia verticale"*" (Cass. civ. sez. lav. 14.09.'09n. 19771)

Nel caso *de quo*, osserva questo giudice che l'istituto di credito ha correttamente provveduto, nel conteggio di estinzione anticipata del credito, a scomputare gli interessi riferiti alle somme che sarebbero state oggetto di successiva corresponsione e alla restituzione proporzionale dei costi non goduti di cui alle commissioni di gestione (secondo il criterio *pro rata temporis*), adempiendo così agli obblighi assunti mediante le clausole contrattuali.

In conclusione, avendo la convenuta versato all'attrice quanto previsto dalla normativa e dalle specifiche pattuizioni contrattuali, null'altro alla stessa potrà essere riconosciuto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle effettive fasi processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Dolo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione così provvede:
- Respinge la domanda.

- Condanna l'attrice, **DEBITRICE** al pagamento delle spese di lite in favore di **ISTITUTO DI CREDITO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Dolo, 28.03.2022

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Maria Ignazia Masala

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376